Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 settembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 217 DEL 20 SETTEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Società per azioni Girolamo Frassini - Vini del Garda, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1955. — **Società esercizio molini, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1955. — **Cotonificio Alta Italia Barabino e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1955. — **Saccarifera lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1955. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1955. — **Società elettrica Selt Valdarno, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1955. - **Società finanziamenti esteri « Sofines », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1955. — **Trafilati - società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1955. — **Laminati, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1955. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1955. — **Banco di Sicilia Sezione di credito fondiario:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 840.

Norme per l'espletamento del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma, presso la Zecca, la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 582, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n 4, modificata con la legge 27 marzo 1954, n. 99;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;

Vista la legge 27 marzo 1954, n. 99, concernente la nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia grado 6°, gruppo A è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento, ai sensi dell'articolo unico della legge 27 marzo 1954, n. 99, ed osservate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il concorso per la nomina al posto di cui al precedente art. 1 è indetto dal Ministro per il tesoro.

I concorrenti sono tenuti a presentare i titoli di studio e didattici, di concorsi e premi, fotografie e saggi di lavori eseguiti, nonchè quegli altri titoli e documenti che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

I titoli, lavori e documenti anzidetti devono essere consegnati o fatti comunque pervenire, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine prescritto dal bando del concorso, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), che ne rilascerà ricevuta.

Art. 3.

L'esperimento — che ha luogo in Roma — consta delle sottoindicate prove, che debbono svolgersi l'una di seguito all'altra:

una prova scritta sulla storia dell'arte con particolare riferimento alla medaglistica;

una prova di disegno dal vero, secondo il modello od i modelli determinati dalla Commissione giudicatrice;

una prova di modellazione, in basso rilievo, di ritratto dal vero, secondo il modello od i modelli stabiliti dalla Commissione medesima;

una prova di disegno di composizione di elementi decorativi su tema o temi determinati dalla Commissione suindicata;

una discussione orale sugli stessi argomenti delle prove scritte di durata non inferiore a 40 minuti.

La durata della prova di modellazione (ritratto) — che può essere eseguita in plastilina o cera, a volontà del candidato — è fissata in diciotto ore, ripartite in tre periodi di sei ore al giorno, mentre la durata delle altre prove è stabilita in otto ore.

All'atto della consegna, i singoli lavori — sui quali i concorrenti non debbono, a pena di nullità, apporre la propria firma, nè altro contrassegno — sono ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggelli adatti ad evitare ogni manomissione.

Unitamente al lavoro è posta, dentro l'involucro, una busta, debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternità. Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, devono apporre sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

I lavori di modellazione (ritratto) sono ritirati, alla fine di ciascun giorno di prova, osservando le modalità di cui ai due commi precedenti e sono riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice.

Si osservano per il lavoro scritto le norme contenute nell'art. 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice — che è nominata dal Ministro per il tesoro — è costituita:

a) di un consigliere di Stato, designato dalla Presidenza del Consiglio stesso, presidente:

b) di un pittore designato dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti:

c) di una personalità nel campo dell'arte e della storia dell'arte designata dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

d) di uno scultore designato dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

e) di uno scultore designato dalla insigne Accademia nazionale di San Luca;

f) di un funzionario di grado non inferiore al 5° della Amministrazione centrale del tesoro;

g) del direttore della Zecca, membri.

La Commissione giudicatrice elegge nel proprio seno uno o più relatori.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A*, della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore all'8°.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice determina preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli, lavori e documenti di cui al precedente art. 2.

Detta valutazione può essere limitata ai titoli, lavori e documenti presentati dai candidati che, nell'esperimento, abbiano conseguito il punteggio necessario per la inclusione nel quadro di classificazione di merito.

Per ciascuna prova dell'esperimento la Commissione esprime un motivato giudizio ed attribuisce, quindi, la valutazione relativa in decimi.

La votazione complessiva dell'esperimento è espressa in cinquantesimi ed è costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Sono inclusi nella graduatoria di merito i candidati i quali nell'esperimento abbiano riportato la votazione complessiva di almeno quaranta cinquantesimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova ed abbiano, inoltre, conseguito nella valutazione dei titoli, lavori e documenti, almeno i nove decimi dei punti complessivi fissati per i predetti titoli, lavori e documenti.

L'ordine di merito è stabilito in base alla somma della votazione complessiva ottenuta nell'esperimento e della votazione conseguita nella valutazione dei titoli.

La Commissione giudicatrice propone al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati per il conferimento del posto messo a concorso.

Il Ministro, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, approva gli atti della Commissione e procede alla nomina del vincitore.

La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo.

I candidati compresi nella terna proposta non acquistano alcun diritto a conseguire la nomina a direttore della Scuola dell'arte della medaglia, qualora il posto si renda successivamente vacante.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, in ordine allo svolgimento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni, nonchè quelle del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 582, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7

Il vincitore del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia è nominato per un biennio a titolo di prova, con gli interi assegni del grado.

Trascorso il biennio, ove il Consiglio direttivo della scuola previsto dall'art. 34 del regolamento per la Scuola dell'arte della medaglia, approvato col regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, riconosca soddisfacenti i risultati della prova, il Ministro per il tesoro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, conferma stabilmente la nomina; in caso contrario dispone l'esonero.

Art. 8.

Al direttore della Scuola dell'arte della medaglia — che è immesso in funzioni dal direttore generale del Tesoro e da lui dipende direttamente — compete lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili, interessanti l'Amministrazione dello Stato.

Al direttore medesimo sono applicabili le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e quelle sul personale dipendente dal Ministero del tesoro, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o incompatibili con esso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 170. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1955, n. 841.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale statale « A. Righi » di Torino.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale statale « A. Righi » di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 172. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 842.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Eboli (Salerno) ad accettare una donazione.

N. 842. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Eboli (Salerno) viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 500.000 (cinquecentomila) da investirsi in titoli di Stato, fatta dalla signora Jemma Lina ved. Perito, allo scopo di istituire, col relativo reddito, due premi di studio annui intitolati al nome di « Enrico Perito ». L'ammontare dei premi è di tre quinti della rendita per il primo e di due quinti per il secondo.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 171. — E. GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1955.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 7 giugno 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 30 giugno 1955).	Decreto Ministeriale 25 gennaio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1955).	1° luglio 1955	31 dicembre 1955
2. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 30 giugno 1955).	Decreto Ministeriale 30 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954).	1° luglio 1955	31 dicembre 1955
3. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (nel limite di complessivi kg. 42.000, oltre al residuo non utilizzato del contingente assegnato col decreto controindicato per le operazioni relative a merce da lavorare per conto proprio) per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, ecc. (con validità fino al 30 giugno 1955).	Decreto Ministeriale 25 gennaio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1955).	1° luglio 1955	31 dicembre 1955

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente indicato al punto 3 del precedente art. 1 è elevato a kg. 54.000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 giugno 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1955
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 272. — RIZZA

(4869)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 31 agosto 1955.

Autorizzazione all'Ufficio sanitario provinciale ed all'Ufficio di sanità marittima di Cagliari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i certificati validi per uso internazionale.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regolamento sanitario internazionale approvato dall'assemblea della Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1948, concernente la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali e successive variazioni;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Ufficio sanitario provinciale ed all'Ufficio di sanità marittima di Cagliari l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

Art 1

L'Ufficio sanitario provinciale e l'Ufficio di sanità marittima del porto di Cagliari sono autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Art. 2.

Il Prefetto di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4868)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William C. Harrop, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4759)

In data 20 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. H. Freeman Matthews Jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4760)

In data 20 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. C. Dirck Keyser, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4761)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 3 settembre 1955 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3150 sita sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia riportata in catasto al mappale n. 2574/b del foglio n. 26 del comune di Chioggia.

(4896)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa edilizia « Villaggio delle Rose », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 settembre 1955, il dott. Renzo Mariani è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Villaggio delle Rose », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giovanni Alibrandi, dimissionario.

(4789)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 settembre 1955, il dott. Giulio Moreno è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Ludovico Gradara.

(4790)

Scioglimento della Società cooperativa agraria ex combattenti, di produzione e lavoro, con sede in Canosa di Puglia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 settembre 1955, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Società cooperativa agraria ex combattenti, di produzione e lavoro, con sede in Canosa di Puglia, costituita con atto del notaio Francesco Carlone, in data 11 marzo 1937, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza la nomina del liquidatore.

(4895)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Loano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1955, registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 249, è stato approvato, unitamente al testo delle norme edilizie, il piano regolatore generale del comune di Loano (Savona).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4754)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Firenze

Con decreto Ministeriale 10 settembre 1955, n. 2621, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Firenze, approvato con decreto Ministeriale 30 marzo 1949 e prorogato con i decreti Ministeriali 29 marzo 1951 e 28 agosto 1953, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(4844)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Nimis

Con decreto Ministeriale 10 settembre 1955, n. 2745, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Nimis, approvato con decreto Ministeriale 30 dicembre 1950, è prorogato sino al 31 dicembre 1956.

(4845)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castelforte

Con decreto Ministeriale 10 settembre 1955, n. 2635, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castelforte, approvato con decreto Ministeriale 21 agosto 1951, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(4846)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 6569/8017 del 9 settembre 1955, il geom. Aldo Cetrullo è stato nominato vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pescara.

(4843)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 19 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,85	624,85	—	624,84	624,82	624,88	624,85	
$ Can.	632,40	632,50	632,50	632,50		632,40	632,25	632,50	632,50	—
Fr. Sv. lib.	145,81	145,70	145,77	145,81	—	145,79	145,81	145,81	145,81	—
Kr. D.	89,94	89,90	90,10	90 —	—	89,95	89,975	90,02	90 —	—
Kr. N.	86,93	87,10	87,10	87 —	—	86,95	86,97	87 —	87 —	—
Kr. Sv.	120,80	120,50	120,85	120,81	—	120,84	120,82	120,81	120,81	—
Fol.	164,43	164,40	164,50	164,41	—	164,43	164,33	164,41	164,41	
Fr. B.	12,50	12,50	12,515	12,515	—	12,50	12,5175	12,515	12,515	—
Fr. Fr.	178,61	178,65	178,62	178,66	—	178,65	178,64	178,68	178,64	—
Fr. Sv. acc.	142,93	143,05	142,92	142,95	—	142,94	142,93	142,93	142,95	—
Lst.	1738,50	1739,85	1739,50	1740,50	—	1739,55	1740 —	1740,30	1740,50	—
Dm. occ.	148,80	148,70	148,80	148,76	—	148,78	148,75	148,76	148,76	—

Media dei titoli del 19 settembre 1955

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,025
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 5 % 1935	92,65
Redimibile 3,50 % 1934	81,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,90
Id. 5 % 1936	93,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	85 —

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1955

1 dollaro USA	624,835
1 dollaro Can.	632,375
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	89,987
1 Kr. Norv.	86,985
1 Kr. Sv.	120,815
1 Fol.	164,37
1 Fr. bel.	12,516
1 Fr. Fr.	178,65
1 Fr. Sv. acc.	142,94
1 Lst.	1740,25
1 Marco ger.	148,755

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della *legge 12 maggio 1950, n. 230* e 2 della *legge 21 marzo 1953, n. 224*.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Presidenziale liquidazione indennità Data	Registrazione alla Corte dei Conti Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	BALDELLI Arturo di Emilio	Foggia	11.50.07	3692	27-12-52	16 s.o.1	21- 1-53	15- 7-55	23- 8-55	14	374	962.607	960.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	CAMERINO Francesco di Biagio	Toritto	269.92.20	2634	29-11-52	7 s.o.2	10- 1-53	15- 7-55	23- 8-55	14	375	3.742.081	3.740.000	Id. Id.	Id.
3	SARACINO Potito-Lorenzo fu Michele	Stornarella	7.61.35	2504	29-11-52	4 s.o.	7- 1-53	15- 7-55	23- 8-55	14	376	616.693	615.000	Id. Id.	Id.
	E.T.F.A.S.														
4	CARTA CAPRINO Mariuccia fu Giuseppe, maritata CONTI	Laerru	1.98.93	970	25- 6-52	175 s.o.	30- 7-52	15- 7-55	23- 8-55	14	377	58.900	55.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
5	CARTA CAPRINO Mariuccia fu Giuseppe, maritata CONTI	Martis	28.71.85	971	25- 6-52	175 s.o.	30- 7-52	15- 7-55	23- 8-55	14	378	1.499.100	1.495.000	Id. Id.	Id.
6	CARTA CAPRINO Mariuccia fu Giuseppe, maritata CONTI	Nulvi	27.83.62	972	25- 6-52	175 s.o.	30- 7-52	15- 7-55	23- 8-55	14	379	1.482.150	1.480.000	Id. Id.	Id.
7	« MONTEVECCHIO » SOCIETA' ITALIANA DEL PIOMBO E DELLO ZINCO, Anonima, con sede in Milano	Arbus	46.83.80	3226	27-12-52	13 s.o.3	17- 1-53	15- 7-55	23- 8-55	14	380	117.208	115.000	Id. Id.	Id.
8	« MONTEVECCHIO » SOCIETA' ITALIANA DEL PIOMBO E DELLO ZINCO, Anonima, con sede in Milano	Fluminimaggiore	17.02.50	3227	27-12-52	13 s.o.3	17- 1-53	15- 7-55	23- 8-55	14	381	60.149	60.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 3 settembre 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COLBIANCHI

(4768)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 18891 del 28 aprile 1955, col quale venivano assegnate le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953, alle candidate dichiarate idonee nel concorso bandito da questa Prefettura con decreti prefettizi n. 8949 del 23 febbraio 1954 e 20 aprile 1954;

Considerato che l'ostetrica Parrella Nicolina ha rinunziato alla sede del comune di Volturara Appula;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta sede ad altra concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bolognesi Liliana è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Volturara Appula.

Foggia, addì 29 agosto 1955

p. *Il prefetto*: DESSENA

(4791)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 8362-3ª del 29 aprile 1955, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 8363 del 18 maggio 1953;

Visto il proprio decreto n. 8362-3ª del 29 aprile 1955, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Viste le rinuncie dei candidati, dichiarati vincitori della condotta di Poggio Berni che precedono in graduatoria il dott. Geri Mario;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il predetto sanitario che nel concorso in parola ha conseguito l'idoneità e che ha indicato, nelle preferenze, la sede di Poggio Berni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Geri Mario è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Poggio Berni.

Forlì, addì 1° settembre 1955

Il prefetto: CAMERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 8362-3ª del 29 aprile 1955, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Viste le rinuncie dei candidati dichiarati vincitori della condotta medica di San Benedetto in Alpe (Portico), che precedono in graduatoria il dott. Franci Aroldo;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore della condotta succitata il predetto sanitario che nel concorso in parola ha conseguito l'idoneità e che ha indicato, nelle preferenze, la sede di San Benedetto in Alpe;

Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Franci Aroldo è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della condotta medica di San Benedetto in Alpe dei comuni di Portico e San Benedetto.

Forlì, addì 1° settembre 1955

Il prefetto: CAMERA

(4793)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 15 giugno 1955, n. 12198 e n. 12199, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto che il candidato dott. Tabanelli Sigfrido è stato dichiarato rinunciatario alla condotta medica del quarto reparto del comune di Alfonsine per non avere assunto servizio nel posto nel termine prescritto e che, pertanto, occorre provvedere all'assegnazione di detta sede, ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste la istanze di ammissione al concorso dei candidati che seguono il sunnominato nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Visto il regolamento sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Melloni Francesco fu Luigi, candidato compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica del quarto reparto del comune di Alfonsine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Alfonsine.

Ravenna, addì 7 settembre 1955

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(4795)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.